Disegno di Legge

Art. 1
(Detassazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati)

1. A far data dal periodo d'imposta di entrata in vigore della presente legge, ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soggetti possessori di un reddito complessivo, assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, non superiore ad euro 55.000,00, non rientrano nel calcolo della base imponibile i redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del citato Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti prima della fine dell'anno d'imposta, nel limite massimo di euro 5.000 euro annui, e che vengono erogati a titolo di mensilità aggiuntiva durante i mesi di luglio e di dicembre di ciascun anno.